



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 42/2 del 26.11.2010

PIANI PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI MANAGERIALI E IL COORDINAMENTO DELLE PRODUZIONI NEL SETTORE OVINO

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

In attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 15 del 12.11.2010, con l'intervento regolato dalle presenti direttive si vuole incentivare la partecipazione delle imprese appartenenti al settore della trasformazione di prodotti agroalimentari a programmi di integrazione di segmenti di filiera che consentano di:

- migliorare e innovare i processi manageriali;
- favorire l'aggregazione e il coordinamento dell'offerta;
- potenziare le attività promozionali e commerciali.

L'intervento è orientato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- diversificazione produttiva e destagionalizzazione dei cicli produttivi;
- innovazione di processo e di prodotto;
- concentrazione delle attività di commercializzazione e promozione;
- riduzione dei costi di produzione attraverso la realizzazione di economie di scala e di scopo;
- centralizzazione delle attività di magazzinaggio;
- centralizzazione dell'attività logistica;
- razionalizzazione dei sistemi di pagamento.

In sede di prima applicazione, considerata la situazione di grave crisi del settore, le risorse previste per le annualità 2010 saranno orientate agli interventi del comparto lattiero caseario ovicaprino, con riferimento ai produttori di Pecorino romano.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

Destinatari degli interventi sono le imprese singole e associate che intendano realizzare un Piano integrato di iniziative per il miglioramento dei processi manageriali e il coordinamento delle produzioni.

Sono ammessi al beneficio le società consortili (organismi aggreganti) e le imprese che fanno parte della sua compagine sociale. Sono escluse, pur facendo parte della compagine sociale, le imprese che operano esclusivamente nella produzione di latte, inammissibili agli aiuti di cui al Reg. CE 1998/2006. Tali imprese, pur non ricevendo aiuti, possono rientrare fra il numero di imprese richieste per il rispetto dei parametri dimensionali minimi in un numero massimo di tre.

Le società consortili e le imprese componenti sono ammesse al beneficio regionale se:

- hanno le caratteristiche di micro, piccole e medie imprese secondo i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e definiti dalla Raccomandazione 03/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- hanno sede operativa nel territorio della Regione Sardegna e sono costituite alla data di presentazione della domanda di accesso;
- operano nel settore della trasformazione di latte ovino finalizzata alla produzione di formaggio Pecorino romano;
- rientrano nel codice 10.51.20 (Produzione dei derivati del latte) della “Classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO del 2007”;
- per le imprese aderenti al soggetto aggregante aver stipulato o si impegnano a stipulare contratti di fornitura nell’ambito di contratti quadro di filiera. Per le cooperative o loro associazioni tale requisito si intende rispettato almeno mediante l’utilizzo prevalente di prodotto conferito da parte dei produttori associati.

Alle presenti direttive si applicano le limitazioni previste dalla disciplina comunitaria nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore qualificati come “de minimis” e degli aiuti temporanei per far fronte alla crisi economica.

Articolo 3 - Piani finanziabili e attività ammissibili

L’intervento è finalizzato alla creazione o potenziamento di “organismi aggreganti” che siano rappresentativi del comparto del Pecorino Romano in termini di numero di imprese associate e di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quantità di latte lavorato. Per beneficiare dell'intervento, ogni organismo proponente, dovrà prevedere l'aggregazione di almeno 5 imprese che abbiano prodotto nel 2010 almeno 35.000 quintali di formaggio Pecorino romano.

In qualità di soggetto proponente l'organismo aggregante dovrà presentare un piano di aggregazione e di gestione integrata che preveda forme di gestione unitaria delle attività di commercializzazione dell'offerta concordato con le imprese associate, dove verranno definite le iniziative da avviare e i relativi costi.

Il piano, finalizzato a garantire stabilità e continuità nella gestione dei prodotti e la razionalizzazione della attività commerciali funzionali ai mercati di riferimento dovrà contenere le seguenti attività che saranno svolte dalla società consortile:

- il coordinamento delle attività di commercializzazione del Pecorino Romano prodotto nell'ambito dell'aggregazione (le imprese associate che realizzano anche altre tipologie di prodotti potranno gestire in autonomia produzione e commercializzazione degli stessi);
- la gestione delle scorte e la logistica del Pecorino romano conferito al soggetto aggregante;
- la pianificazione, il controllo e la revisione di azioni tese a garantire stabilità e continuità nelle forniture assicurando un adeguato sostegno al miglioramento qualitativo dell'offerta;
- l'organizzazione e l'implementazione in Sardegna di una struttura commerciale efficiente orientata ai mercati nazionali ed esteri;
- la previsione di azioni specifiche per il governo delle crisi;
- lo studio, lo sviluppo e l'introduzione di nuovi formaggi, finalizzata anche ad una destagionalizzazione delle produzioni;
- la promozione di attività formative per lo sviluppo delle figure professionali manageriali necessarie al sistema.

Il piano di gestione dell'offerta dell'organismo aggregante dovrà essere accompagnato dai piani presentati dalle singole imprese associate. Tali piani saranno finalizzati ad identificare le attività ed i relativi costi sostenuti dalle singole imprese, sia per il miglioramento delle attività manageriali, sia per la gestione coordinata dell'offerta e dell'affidamento all'organismo aggregante delle attività di commercializzazione. Nei piani delle singole imprese associate saranno ammessi a contributo solo i costi di esercizio non ammortizzati. Per il soggetto aggregante saranno ammissibili anche i costi ammortizzabili strettamente necessari all'attività del piano.

In relazione al piano proposto, ogni organismo aggregante e le singole imprese associate riceveranno un aiuto a copertura dei costi ammissibili. L'Avviso connesso all'attuazione delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presenti direttive esplicherà le spese di gestione e le attività di servizio che saranno ammesse nel piano. Potranno essere richieste piccole variazioni o modifiche non sostanziali al piano nel limite del 25% dei costi ammessi.

Al piano vengono ammesse le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda.

Ogni singola impresa potrà partecipare esclusivamente ad una sola aggregazione.

Articolo 4 – Soggetto Attuatore, dotazione finanziaria e determinazione del contributo

Il Soggetto Responsabile dell'intervento è l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione. Il Soggetto Attuatore dell'intervento è la SFIRS - S.p.A. società in house della Regione Autonoma della Sardegna.

La dotazione finanziaria disponibile per l'Avviso è pari a euro 10.000.000 al lordo delle spese per la gestione in capo al Soggetto Attuatore.

Fino al 31.12.2010 il massimale di contributo erogabile per ciascuna delle imprese partecipanti al piano e per ognuno dei soggetti aggreganti proponenti potrà essere pari a euro 500.000 nel triennio.

Dal 1 gennaio 2011 tale massimale sarà garantito solo in caso di conferma del regime di aiuti di importo limitato attualmente previsto dal DPCM del 3 giugno 2009, autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato n. 248/2009. In caso contrario, il massimale di contributo erogabile per ciascun impresa e soggetto aggregante sarà pari a euro 200.000 nel triennio.

Il contributo viene concesso per il 100% delle spese ammissibili.

Sarà responsabilità dell'organismo aggregante la raccolta della documentazione attestante il rispetto della normativa de minimis con riferimento alle singole imprese associate e la presentazione della medesima al Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore verificherà la documentazione fornita per l'attestazione del rispetto della normativa de minimis.

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda

La documentazione richiesta deve essere presentata al Soggetto Attuatore secondo le modalità che saranno indicate nell'Avviso, redatta sulla prevista modulistica ed accompagnata di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In particolare per accedere ai contributi i soggetti aggreganti, come indicati nel precedente articolo 2, dovranno predisporre e presentare, pena l'inammissibilità dell'istanza, la documentazione di seguito elencata:

- domanda di accesso della società consortile con allegate le domande di accesso ai contributi delle singole imprese aggregate;
- il "piano di aggregazione e di gestione integrata" composto dal piano di attività del soggetto aggregante e dai piani delle singole imprese associate.

L'Avviso e i relativi allegati saranno disponibili sui siti internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Soggetto Attuatore.

Articolo 6 - Procedura di valutazione delle domande

L'intervento si attua attraverso una procedura a bando aperto con chiusura e valutazione periodica a cui provvede il Soggetto Attuatore sino a concorrenza delle risorse in dotazione.

Il Soggetto Attuatore riceve le domande e alla data fissata procede ad effettuare la verifica di ammissibilità amministrativa, a compiere l'istruttoria economico-finanziaria e la valutazione tecnica dei piani pervenuti.

Il Soggetto Attuatore, al ricevimento della documentazione, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

Le domande ritenute ammissibili sono istruite e valutate dal Soggetto attuatore e, sulla base di tale istruttoria, lo stesso provvede alla predisposizione di una proposta di graduatoria con individuazione dei beneficiari e dell'aiuto da concedere.

Ai fini della formazione della graduatoria, le domande di accesso, sono ordinate per punteggio e, a parità di punteggio, in base alla data di arrivo della domanda.

La proposta di graduatoria con relativo punteggio e l'elenco delle domande che non hanno raggiunto il punteggio minimo, saranno inviate dal Soggetto Attuatore al soggetto responsabile che adotterà la determinazione di approvazione della stessa.

Il Soggetto Attuatore darà poi comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito della procedura.

L'assegnazione dei contributi avviene sulla base della posizione assunta dal Piano nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La prima scadenza con valutazione delle domande pervenute è fissata per il 15.12.2010.

A meno di proroghe del regime di aiuti, solo alle domande presentate entro il 15.12.2010 e complete del corredo documentale previsto dall'Avviso, sarà garantita un'istruttoria e una determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto che consenta di beneficiare del contributo de minimis integrato da quanto previsto dal quadro temporaneo di aiuti previsto per il periodo di crisi.

Articolo 7 - Verifica amministrativa

La verifica amministrativa concerne:

- a) la sussistenza dei requisiti soggettivi del proponente e delle imprese partecipanti;
- b) la completezza della documentazione allegata;
- c) la correttezza formale della documentazione presentata;
- d) il possesso dei requisiti di ammissibilità che saranno previsti dall'Avviso.

Articolo 8 - Valutazione dei piani

La valutazione tecnica verrà effettuata assegnando a ciascun piano un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione e delle priorità indicati nella seguente tabella. Saranno inserite nella graduatoria e considerate finanziabili sino all'esaurimento delle risorse le proposte che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio minimo pari o superiore a 50.

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGI
Qualità del piano di aggregazione in termini di coerenza della proposta rispetto agli obiettivi della norma	Chiara identificazione ed esposizione delle strategie e obiettivi e delle relative attività che l'aggregazione di imprese intende sviluppare	Elevata	20
		Media	10
		Bassa	5
Gestione comune dei mercati	Chiara identificazione ed esposizione delle strategie e obiettivi di mercato che l'aggregazione si propone	Elevata	20
		Media	10
		Bassa	5
Cooperazione e integrazione tra le imprese	Numero di imprese aggregate o associate (N)	N > 10	20
		10 > N > 5	10
Diversificazione offerta produttiva e innovazione di	Diversificazione con introduzione di nuovi prodotti e innovazione nei formati e packaging di	Diversificazione con introduzione di nuovi prodotti	10



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

prodotto nell'ambito dell'aggregazione	prodotto esistenti nell'ambito dell'aggregazione	Innovazione nei formati e packaging di prodotto esistenti	5
Rappresentatività dell'aggregazione rispetto alle quantità prodotte	Quantità percentuale di Pecorino Romano prodotto dall'aggregazione di imprese rispetto al totale della Produzione (L) secondo dati produzioni del Consorzio di tutela	L > 30%	20
		30% > L > 15%	10
		L < 15%	0
Grado di apertura verso mercati	Percentuale export rispetto al valore delle produzioni dichiarate al Consorzio di tutela (E)	E > 50%	10
		50% > E > 30%	5
		E < 30%	0

Articolo 9 - Concessione del contributo

Il provvedimento di concessione emesso indicherà l'ammontare dell'aiuto concesso per l'attuazione del piano.

Nel provvedimento di concessione saranno specificati anche i seguenti obblighi dei soggetti beneficiari:

- attuazione del piano entro i tempi massimi di 36 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 e dall'articolo 15;
- rispetto delle modalità di rendicontazione dei piani secondo quanto previsto dal successivo articolo 12;
- comunicazione al Soggetto Responsabile e Soggetto Attuatore delle variazioni intervenute nello stato giuridico delle imprese partecipanti che alterino e/o modifichino la loro condizione dei soggetti beneficiari, nonché preventivamente le eventuali variazioni, successive alla data di presentazione della domanda nella composizione dell'aggregazione;
- accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del programma e il rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso e dal provvedimento di concessione provvisoria

Articolo 10 - Modalità di realizzazione dei piani

I soggetti beneficiari - società consortile e imprese associate - dovranno attenersi alla realizzazione del piano approvato, salvo le variazioni o modifiche non sostanziali autorizzate dal Soggetto Attuatore non oltre il limite del 25% dell'importo complessivo del piano e fermo restando il contributo pubblico concesso che non potrà, in ogni caso, variare in aumento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 11 - Procedure amministrative per l'avvio dei piani

I soggetti beneficiari sono tenuti ad avviare le attività e a darne comunicazione al Soggetto Attuatore entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo richiesta di proroga per comprovata impossibilità oggettiva. In caso di inosservanza di detto termine, si procede alla declaratoria di decadenza del contributo ed alla revoca dell'agevolazione concessa.

Articolo 12 - Erogazione degli aiuti

L'aiuto verrà erogato ad ogni singolo soggetto beneficiario (società consortile e imprese aggregate) aderente al piano finanziato, come anticipo e sino al limite del 90% delle spese ammesse, subordinatamente alla presentazione da parte di ciascuno di essi al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna - Assessorato della Programmazione Bilancio Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione.

I piani dovranno concludersi inderogabilmente entro il termine perentorio di 36 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9, salvo quanto previsto all'articolo 14.

La liquidazione finale del contributo concesso sarà disposta dal Soggetto Responsabile dell'intervento, su proposta del Soggetto Attuatore, solo dopo l'esito positivo del procedimento di verifica della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del piano.

Per la rendicontazione dei piani, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conclusione del piano corredata di documento di identità non scaduto del sottoscrittore e contenente le attestazioni e impegni previsti nell'Avviso, a firma del legale rappresentante del soggetto aggregante occorrerà presentare, entro tre mesi successivi alla conclusione del piano:

1. una Relazione tecnica finale esplicativa delle iniziative realizzate, dei risultati raggiunti e dei costi sostenuti;
2. il Rendiconto analitico di tutte le spese sostenute (importi IVA esclusa), a cui va allegata copia delle fatture pagate e debitamente quietanzate, sia per l'attuazione del piano del soggetto aggregante che per i singoli piani delle imprese componenti la società consortile.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 13 - Controllo e monitoraggio

Il Soggetto Attuatore svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei piani, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.

Entro tre mesi successivi dalla conclusione del primo anno di attività riferite al piano, il soggetto beneficiario dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e idonea documentazione per attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano.

Il Soggetto Attuatore potrà visionare in ogni momento anche successivo alla fine dei piani la documentazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata di 5 anni.

Articolo 14 – Decadenza dai benefici e rimodulazione del piano

La mancata conclusione del piano entro i termini indicati nel provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti e comunque entro 36 mesi dalla comunicazione dello stesso provvedimento ai beneficiari, comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Tali termini vengono derogati nel caso in cui il beneficiario ottenga una autorizzazione alla rimodulazione del piano secondo quanto previsto all'articolo 3 e che comunque non dovrà superare i 12 mesi.

Articolo 15 - Revoca

Si procederà alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- se il piano realizzato è difforme da quello ammesso e la sua modifica non è stata preventivamente autorizzata o risulti incoerente con le previsioni dell'Avviso;
- se il beneficiario perde i requisiti richiesti per l'ammissibilità alla corresponsione del beneficio;
- se i controlli e le ispezioni, di cui al precedente articolo 13, compiute dal Soggetto Attuatore nei confronti dei beneficiari, risulteranno negative.